

COMUNE DI
MONTELUPO FIORENTINO
Provincia di Firenze

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)**

In applicazione del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013

MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE E ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI
I.S.E.E.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

SOMMARIO

TITOLO I

Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Riferimenti normativi
- Art. 3 - Ambito d'applicazione
- Art. 4 - Definizione dell'ISEE

TITOLO II

Determinazione dell'ISEE

- Art. 5 - Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art. 6 - Nucleo familiare
- Art. 7 - Determinazione della Situazione economica Equivalente
- Art. 8 - Determinazione della Situazione Reddituale
- Art. 9 - Determinazione della Situazione Patrimoniale
- Art. 10 - Ulteriori criteri per la selezione dei benefici
- Art. 11 - Dichiarazione sostitutiva unica - DSU
- Art. 12 - Tipologie di ISEE

TITOLO III

Procedure applicative e Controlli

- Art. 13 - Procedure applicative
- Art. 14 - Controlli
- Art. 15 - Procedura e risultanze dei controlli
- Art. 16 - Trattamento dei dati

TITOLO IV

Disposizione transitorie e finali

- Art. 17 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento recepisce le nuove modalità attuative e di calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) a seguito dell'entrata in vigore del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e stabilisce le modalità di applicazione ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza dell'Ente.

ART. 2
Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento è emanato sulla base del D.P.C.M. n. 159 del 05 dicembre 2013 in attuazione dell'articolo 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha profondamente riformato la disciplina previgente (decreto legislativo 31/03/1998 n. 109 e DPCM 7 maggio 1999 n. 221) che è stata abrogata a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto interministeriale del 7 novembre 2014 di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, delle relative istruzioni e dell'attestazione.
Pertanto, essendo stato pubblicato il decreto nella G.U. n. 267 del 17/11/2014 (S.O. n. 87), le nuove norme entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2015.

ART. 3
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni persona gode di pari trattamento e nell'ottemperanza della legge che prevede l'applicazione dell'ISEE a quei servizi non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
2. L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge, inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente Locale.

ART. 4
Definizione dell'ISEE

1. **L'ISEE, Indicatore della situazione economica equivalente**, permette di misurare la condizione economica delle famiglie. È un indicatore che tiene conto del reddito patrimoniale (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche del nucleo familiare (per composizione numerica e tipologia).

L'ISEE è lo strumento di valutazione per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate non destinate alla pluralità di soggetti ma collegate a determinate situazioni economiche.

TITOLO II
DETERMINAZIONE DELL'ISEE

ART. 5

Criteria per la determinazione della situazione economica

1. L'ISEE è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale divisa per il parametro della scala equivalente corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, così come definito all'art. 2 del DPCM 159/2013.

ART. 6

Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), come indicato nell'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013.

ART. 7

Determinazione della Situazione economica Equivalente

1. La determinazione del valore dell'**Indicatore della Situazione Economica (ISE)** del nucleo familiare si ottiene sommando l'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4 del DPCM, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5 del DPCM. I redditi e gli importi di cui ai commi 2) e 3) dell'art. 4, sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU.

2. Le spese o le franchigie di cui al comma 4) sono invece riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato ai sensi dell'art. 5 del DPCM sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2) e 3), nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4).

3. L'ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE ed il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, secondo i seguenti parametri dell'**allegato 1 al DPCM**..:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di Riferimento dei redditi dichiarati;

c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala.

ART. 8

Determinazione della Situazione Reddittuale

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare, così come stabilito nell'art. 4 del D.P.C.M. n. 159/2013.
2. Ogni componente del nucleo familiare dovrà autodichiarare i dati di cui all'art. 10 commi 7 e 8 del D.P.C.M. n. 159/2013, mentre le informazioni già presenti nell'Anagrafe Tributaria sono direttamente trasmesse dall'Agenzia delle Entrate all'INPS.

ART. 9

Determinazione della Situazione Patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare, al netto delle franchigie come stabilito dall'art. 5 del D.P.C.M. n. 159/2013; l'indicatore della situazione patrimoniale così calcolato viene valorizzato al 20%.

ART. 10

Ulteriori criteri per la selezione dei benefici

1. Il Comune può prevedere ulteriori criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia.
2. Ai fini della determinazione delle fasce di compartecipazione ai costi della prestazione o servizio, il Comune può richiedere separatamente elementi non inclusi nella DSU, che vanno oggettivamente ad implementare la condizione economica complessiva del richiedente.
3. La Giunta Comunale può stabilire criteri ulteriori per la selezione dei benefici sulla base delle direttive del presente regolamento.

ART. 11

Dichiarazione sostitutiva unica - DSU

1. Ogni cittadino che intende avvalersi delle prestazioni sociali agevolate indicate all'art. 3 del presente regolamento, presenta un'unica dichiarazione sostitutiva (DSU) in riferimento al nucleo familiare, contenente tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.
2. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Decorso tale termine non si potrà utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni,

- ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste.
3. Ogni cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti della condizione familiare e/o economica del proprio nucleo familiare ai fini del calcolo dell'ISEE. Il Comune può richiedere una DSU aggiornata in caso di accertamento delle variazioni delle condizioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'art. 12. La Giunta Comunale può stabilire per ciascuna prestazione sociale erogata la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
 4. La DSU può essere presentata ai comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale abilitati o direttamente all'INPS competente per territorio. E' comunque consentita la presentazione della DSU in via telematica, direttamente a cura del richiedente, a tal fine l'INPS rende disponibili modalità di compilazione telematica assistita della DSU.
 5. Le informazioni contenute nella DSU sono in parte auto-dichiarate ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.
 6. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU.
 7. Entro 10 giorni lavorativi, sulla base dei dati auto-dichiarati e di quelli acquisiti dall'Agenzia delle Entrate o presenti nei propri archivi l'INPS rende disponibile l'ISEE. Nel caso in cui trascorrono 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU senza che il dichiarante abbia ancora ricevuto l'attestazione, è possibile compilare l'apposito modulo integrativo per autodichiarare i dati per il calcolo dell'ISEE ed ottenere un'attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell'attestazione precedentemente richiesta.
 8. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare al servizio comunale la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'Ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE: fino a tale data la prestazione non potrà comunque essere erogata o concessa.
 9. La DSU ha carattere modulare, in quanto non è rigida e identica per tutte le situazioni, e si compone di:
 - a) un modello base relativo al nucleo familiare;
 - b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
 - c) moduli aggiuntivi, qualora si rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, per prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, prestazioni agevolate rivolte a minorenni, prestazioni per il diritto allo studio universitario;
 - d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente;
 - e) moduli integrativi, nel caso di integrazione e/o rettifica dei dati non auto-dichiarati, rilevati direttamente dall'Agenzia delle Entrate e/o dall'INPS, o dalla mancata ricezione, trascorsi 15 giorni, dell'attestazione riportante l'ISEE.
 10. I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso in cui i dati autocertificati non siano variati rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente può presentare una dichiarazione semplificata.
 11. La DSU è conservata dagli uffici ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di legge.

ART. 12

Tipologie di ISEE

1. Nel caso di alcune particolari prestazioni la normativa ha previsto specifiche modalità di calcolo dell'ISEE, dettagliate agli art. 6,7 e 8 del DPCM n. 159/2013.
2. Le tipologie di ISEE di cui sopra sono relative a:
 - a) richiesta di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria - ISEE sociosanitario;
 - b) richiesta di prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi - ISEE minorenni;
 - c) richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario - ISEE Università;
 - d) nel caso di diminuzione di reddito a seguito di variazione della situazione lavorativa - ISEE corrente.
3. Di seguito il dettaglio delle diverse tipologie:

ISEE Sociosanitario (art. 6 DPCM n. 159/2013)

Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE è calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 6 del DPCM n. 159/2013, mentre per quelle rivolte ai minori interviene l'art. 7 dello stesso decreto.

Per le sole prestazioni erogate a ciclo continuativo si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio.

ISEE Minorenni (art.7 DPCM n. 159/2013)

Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente. In tal caso l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, e calcolato sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità dell'allegato 2 del DPCM n. 159/2013.

ISEE Università (art. 8 DPCM n. 159/2013)

Per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato, ai sensi dell'art. 8 del DPCM n. 159/2013, il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.

ISEE Corrente (art. 9 DPCM n. 159/2013)

In presenza di un ISEE in corso di validità può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato rispetto alla data della richiesta della prestazione, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 9 del DPCM n. 159/2013.

In tal caso occorre presentare un modulo sostitutivo e l'ISEE corrente ha validità di due mesi dalla data della sua presentazione.ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

TITOLO III PROCEDURE APPLICATIVE E CONTROLLI

Art. 13 Procedure applicative

1. L'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate fornite dal Comune, e la compartecipazione ai costi relativi da parte dei residenti, sono regolati da fasce di valore ISEE, tali da assicurare che la loro erogazione risponda a principi di equità, imparzialità, efficacia, efficienza, adeguatezza e proporzionalità.
2. Le modalità di calcolo e la determinazione di tali soglie di accesso, unitamente alle fasce di

valore, sono deliberate dalla Giunta Comunale con riferimento ad ogni singolo servizio o ad ogni specifica prestazione, nel rispetto delle relative disposizioni regolamentari.

3. Ai Responsabili dei singoli Servizi compete:
 - la nomina del Responsabile del Procedimento
 - stabilire i tempi e le modalità di presentazione delle domande per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate.
4. Nella determinazione dei valori ISEE la Giunta Comunale si riserva di stabilire diversi ed ulteriori criteri di accesso alle prestazioni sociali agevolate.

ART. 14 **Controlli**

1. Il Comune esegue tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati dagli altri Enti, sulle informazioni autodichiarate, ai sensi dell'art. 10 commi 7 e 8 del DPCM n. 159/2013, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, effettua inoltre i controlli di cui all'articolo 71 del DPR 28/12/2000 n. 445, e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.
2. In via generale si identificano i seguenti tipi di controllo:
 - controlli preventivi: effettuati in fase istruttoria, prima dell'adozione del provvedimento finale;
 - controlli successivi: effettuati dopo l'adozione del provvedimento finale;
 - controllo puntuale: attivato quando sussiste il ragionevole dubbio sulla veridicità del contenuto della dichiarazione;
 - controllo su tutte le dichiarazioni;
 - controllo a campione, casuale o stratificato;
 - controlli formali: limitati alla corrispondenza fra quanto dichiarato e quanto contenuto nelle banche dati pubbliche: l'esito di questi controlli sono trasmessi alle Amministrazioni titolari dei procedimenti.
3. La Giunta Comunale si riserva di stabilire le modalità operative relative ai controlli delle dichiarazioni presentate per le prestazioni sociali agevolate per ciascun servizio.

ART. 15 **Procedura e risultanze dei controlli**

1. Il responsabile del procedimento comunica all'interessato l'avvio del procedimento di controllo, indicando anche i termini entro i quali lo stesso deve essere concluso ai sensi della L. 241/90;
2. Il responsabile del procedimento comunica agli interessati gli esiti dei controlli, concludendo il procedimento di controllo.
3. In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione Comunale procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero delle elargizioni indebitamente ricevute, fatta salva ogni altra conseguenza di natura penale, civile o amministrativa.

ART. 16 **Trattamento dei dati**

1. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE ed

è a tal fine titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Il comune è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nelle DSU acquisite dall'INPS.

2. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di gestione e di utilizzo dei dati personali. Il Comune può effettuare elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, in forma anonima.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 17

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del 1 Gennaio 2015 e, a quella data, sostituisce integralmente il "Regolamento per la definizione del reddito familiare per accedere alle agevolazioni tariffarie e tributarie", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29 dicembre 2010.
2. Per quanto espressamente non indicato ai fini ISEE nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente, nonché alle eventuali modifiche legislative che si intendono fin d'ora integralmente recepite.
3. A partire dal 1 Gennaio 2015, ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza dell'Ente dovrà essere utilizzato l'ISEE rilasciato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e dei regolamenti attuativi di cui al decreto 7 novembre 2014.